ebli ente bilaterale

Concorrenza sleale e *dumping* contrattuale nel settore delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini. (Codice CNEL CCNL D0L1)

Relazione dell'Osservatorio sulla legalità EBLI

Aggiornamento maggio 2026

EBLI è costituito da:

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

femca cisl

FILCTEM CGIL

UILTEC

Sommario

1. L'attività delle lavanderie industriali 3

2. Intesa integrativa dell'accordo di programma contro la concorrenza sleale del 4 febbraio 2020..... 5

3. Nota metodologica..... 7

4. Risultati dell'analisi..... 8

4.1. Dati settoriali..... 8

4.2. La potenziale somministrazione fraudolenta di manodopera..... 9

4.3. Il mancato deposito di bilancio.....11

4.4. Il CCNL di settore e i dati del CNEL.....11

5. L'applicazione di diversi CCNL rispetto a quello maggiormente e comparativamente più rappresentativo.....13

6. La perimetrazione delle attività economiche riconducibili al settore delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini..... 14

Concorrenza sleale e *dumping* contrattuale nel settore delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini

Il modello di politica industriale inaugurato con l'Accordo di Programma sottoscritto il 4 febbraio 2020, oramai divenuto da diversi anni parte integrante del CCNL del 28 marzo 2023, si è dimostrato di centrale importanza in ottica di concreto supporto ai compiti istituzionali di indagine sui fenomeni di concorrenza sleale e dumping contrattuale presenti nel settore lavanderie industriali.

Basti pensare che negli anni 2022, 2023 e 2024 l'INL ha attivato delle vigilanze speciali nel settore, specialmente su realtà operanti in ambito sanitario-socioassistenziale e turistico-alberghiero che presentano un fatturato incongruente con l'organico aziendale, dalle quali è emerso un frequente ricorso ad un uso distorto degli strumenti di «esternalizzazione dei servizi» quali appalti, distacchi e utilizzo di manodopera attraverso attività di intermediazione.

Difatti, in attuazione del "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025", l'attività ispettiva è stata principalmente indirizzata a verificare, oltre al lavoro "nero", la presenza dei seguenti fenomeni:

- illecite esternalizzazioni ed elusione della normativa sugli appalti di servizi anche mediante il ricorso a cooperative spurie;

- applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative del settore con trattamenti economici e normativi meno onerosi con rischio di dumping contrattuale;

- violazione della normativa in materia di tempi di lavoro ex D. Lgs. n. 66/2003;

- violazioni in materia contributiva e assicurativa;

- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A fronte di 51 accertamenti attuati, nel biennio 2023-2024 sono state avviate 36 pratiche, di cui 25 sono risultate irregolari, pari al 71,43% del totale.

1. L'attività delle lavanderie industriali

Le lavanderie industriali rappresentano una fetta dell'economia italiana pari a 1,9 miliardi di euro di fatturato, per un totale di circa 1.210 aziende (dato Cerved - aggiornato Dicembre 2025) e 30.000 lavoratori, compresi gli stagionali. Gli occupati appartengono quasi esclusivamente alla categoria dei dipendenti (circa il 97%). Il settore inoltre è caratterizzato da una presenza femminile particolarmente elevata. Sul totale degli addetti, le donne rappresentano circa il 63%.

L'attività più tradizionale delle lavanderie industriali consiste nel lavaggio, ricondizionamento e/o sterilizzazione di materiali tessili. Le imprese oggi offrono servizi di sanificazione, sterilizzazione e noleggio dei dispositivi tessili (tovagliati, lenzuola, federe, asciugamani, tende, ecc.), abiti da lavoro, DPI (dispositivi di protezione individuale), materassi e guanciali, tappeti, piumoni, kit per sala operatoria. La maggior parte degli operatori spesso fornisce anche materiali ausiliari come carrelli, contenitori, servizio di trasporto merci, ecc. L'attività di trasporto, talvolta oggetto di esternalizzazione, ha un ruolo importante nel servizio offerto ed è caratterizzata da costi crescenti in proporzione alla distanza del cliente.
In relazione alle caratteristiche del servizio erogato e al mercato finale di riferimento, nel settore si possono distinguere i seguenti segmenti:
1. **Sanità pubblica e privata** (strutture ospedaliere, cliniche, istituti di cura);
2. **Alberghiero e Ristorazione**;
3. **Collettività e Industria** (industria/commercio/servizi, scuole, istituti di pena, comunità militari, sociali e religiose).

Riguardo l'attività svolta dalle lavanderie industriali, essa si può distinguere sotto tre macroaree:
1. **Servizi di lavanolo**. Lavaggio e noleggio di biancheria piana (lenzuola, traverse, coperte), biancheria confezionata (camici, divise per il personale sanitario), materasseria e cuscini. Gli articoli tessili noleggiati al cliente vengono ritirati e ricondizionati – lavaggio, essicazione, stiratura, piegatura – nelle lavanderie industriali della società prima di essere riconsegnati e distribuiti ai reparti e al personale tramite l'erogazione dei servizi di guardaroba e di logistica distributiva.
2. **Sterilizzazione tessile e strumentario chirurgico**. Sterilizzazione di tessuti per l'attività chirurgica: teli, camici, kit e set procedurali, oltre a parti accessorie per le sale operatorie. I tessili, una volta utilizzati, vengono ritirati, ricondizionati, sottoposti a processo di sterilizzazione e riconsegnati alle sale operatorie per un nuovo utilizzo. La sterilizzazione avviene in centrali annesse ai siti produttivi di lavanderia.
3. **Trattamento abiti da lavoro**. Noleggio, lavaggio e trattamento degli abiti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Riassumendo, il **ciclo produttivo tipico** può essere riassunto in quattro differenti fasi:
1. Ricevimento della merce;
2. Trattamenti meccanici, chimici e termici;
3. Confezionamento;
4. Consegna.

L'attività delle lavanderie industriali viene identificata da ISTAT sotto il **codice ATECO 96.01.10**. Si precisa che la modifica dei codici ATECO, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, pur avendo introdotto una maggiore specificità per le attività riconducibili al nostro codice, non ha impattato il presente documento in quanto l'analisi si basa sui dati di bilancio relativi all'anno 2024. Per una maggiore chiarezza, si riporta di seguito la tabella di raffronto tra la nuova codifica del 2025 e la precedente versione, nonché il link al sito dell'ISTAT dove consultare l'intera tabella di raffronto, https://www.istat.it/notizia/la_tabella-di-corrispondenza-tra-le-classificazioni-ateco-2025-e-ateco-2022/.

CODICE_ATECO_2025	TITOLO ATECO 2025	ATECO 2022	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2022
96.10	Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce	96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.10.1	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali	96.01.1	Attività delle lavanderie industriali
96.10.11	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili	96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.10.12	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per ristorazione, alberghi e altri servizi di alloggio	96.01.10	Attività delle lavanderie industriali

Per quanto riguarda invece l'attività di sterilizzazione, è rimasto invariato il codice ATECO del 2022.

CODICE_ATECO_2025	TITOLO ATECO 2025	ATECO 2022	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2022
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche	81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche sanitarie

2. Intesa integrativa dell'accordo di programma contro la concorrenza sleale del 4 febbraio 2020

In data 19 maggio 2026 e in occasione del rinnovo del CCNL di settore è stato siglato un accordo integrativo tra Assosistema Confindustria e le organizzazioni sindacali di categoria, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – parti stipulanti il CCNL del settore lavanderie industriali,

centrali di sterilizzazione e servizi medici affini – volto a rafforzare concretamente il contrasto al dumping contrattuale e a promuovere la legalità lungo tutta la filiera.

L'intesa in questione si inserisce in un quadro di continuità rispetto all'accordo di programma del 4 febbraio 2020 e rappresenta una prova tangibile del rinnovato impegno delle Parti Sociali a fronteggiare i fenomeni distorsivi della concorrenza che risultano ancora oggi presenti nel comparto.

Per rendere più incisiva l'azione già avviata, viene previsto un **maggiore coordinamento tra livello nazionale e territoriale**. In questa prospettiva si intende costruire un sistema più strutturato di monitoraggio del mercato, capace di intercettare tempestivamente le situazioni di irregolarità. Un ruolo centrale è attribuito agli **Osservatori territoriali sulla legalità**, che verranno progressivamente attivati o rafforzati in raccordo con l'Osservatorio nazionale: tali sedi avranno il compito di analizzare le dinamiche locali, monitorare appalti e affidamenti e individuare eventuali anomalie.

Particolare rilievo assume anche lo sviluppo di strumenti di analisi basati sui dati, come **l'utilizzo delle anagrafiche di settore e dei codici ATECO**, per individuare imprese che applicano contratti collettivi non rappresentativi o non coerenti con l'attività svolta. I risultati di queste analisi, trattati in forma aggregata, potranno essere condivisi con istituzioni, organi di vigilanza e INPS sia per favorire l'emersione di situazioni irregolari, soprattutto sotto il profilo contributivo e degli inquadramenti, sia quale strumento di preliminare identificazione delle imprese che, non applicando il CCNL stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 62/2026 (cd. Decreto 1° maggio) potranno essere sin da subito destinatarie di ulteriori forme di verifiche da parte degli organismi statali competenti, in tal modo orientati ad accertare la corresponsione ai lavoratori di un trattamento economico individuale coerente con i requisiti dell'art. 7 propedeutico all'accesso alle misure pubbliche incentivanti del mercato del lavoro.

L'accordo rafforza inoltre il livello territoriale di confronto tra le Parti, prevedendo **incontri almeno semestrali per monitorare l'andamento del settore**, condividere informazioni e programmare iniziative comuni, anche nei confronti delle autorità competenti.

Punto di snodo della presente intesa è costituito **dall'importanza del coinvolgimento dell'intera filiera dei servizi**, di cui si richiede una maggiore consapevolezza, trasparenza e responsabilità sui temi della conoscenza degli elementi connessi all'applicazione dei contratti collettivi e della responsabilità solidale negli appalti ed affidamenti.

Infine, per garantire efficacia e circolarità all'intero sistema, le Parti prevedono un **momento annuale di verifica a livello nazionale**, finalizzato a fare il punto sull'attuazione delle iniziative, condividere le evidenze emerse nei territori e definire le priorità di intervento per il futuro.

3. Nota metodologica

EBLI ha incaricato Cerved Group come ente terzo per elaborare e raccogliere informazioni relative alle lavanderie industriali. Cerved è il più grande Information Provider in Italia che dispone di un patrimonio di dati e *analytics* che mette a disposizione dei propri clienti.

Per la realizzazione del presente report è stata utilizzata l'analisi di settore del Cerved che prevede un approfondimento qualitativo e quantitativo, condotto attraverso il contatto diretto con le aziende del settore e l'utilizzo di diverse fonti di informazione, istituzionali (dati camerali, dati eco-fin da bilancio, studi settoriali Cerved, Istat, ecc.) e non (Associazioni di categoria, osservatori, stampa locale e nazionale, riviste specializzate di settore, web ecc.).

Con riferimento allo storico dei dati, il progetto, avviato nel 2021, ha previsto una prima fase di analisi dei bilanci relativi all'anno 2019, considerati come riferimento iniziale. Tuttavia, a causa del contesto economico incerto, influenzato dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, con conseguenti rincari dei costi energetici, i dati relativi all'anno 2020 sono stati esclusi dall'analisi.

Successivamente, il progetto è stato aggiornato prima nel marzo 2024, con l'integrazione dei bilanci relativi all'anno 2022, e poi nel marzo 2025, in riferimento ai bilanci dell'anno 2023.

Il presente aggiornamento, datato marzo 2026, si basa sui bilanci dell'anno 2024, salvo i casi in cui questi ultimi non fossero disponibili nel database, saranno utilizzati i bilanci più recenti presenti, inclusi quelli relativi all'anno 2020.

Con riguardo al numero di dipendenti la fonte di riferimento è l'INPS ed è il valore medio annuale ultimo disponibile.

I dati sul "costo del lavoro" e sul "costo dei servizi" sono voci acquisite dal bilancio delle società di capitali. Tutte le aziende del perimetro sono considerate **operative (con partita IVA attiva o inattiva)**. Cerved ha effettuato un'analisi sulle imprese aventi come attività principale il codice Ateco 96.01.10. Da una analisi qualitativa, sono emerse nel database un elenco di aziende che, nonostante fossero inquadrate sotto il codice Ateco delle lavanderie industriali, operano in altri settori: in alcuni casi, si tratta di attività affini, quali il noleggio del tessile, lavanderie a secco ed a gettoni, o lavaggio dei tappeti; in altri casi, si tratta di attività che non hanno alcun legame con quelle relative alle lavanderie industriali. Per le sole società di capitali è stato svolto un approfondimento in merito all'attività realmente esercitata al fine di individuare le aziende che non svolgono attività di lavanderia industriale ed escluderle dalla presente analisi. L'indagine è stata effettuate attraverso la lettura delle visure camerali, informazioni presenti sul web, canali social, ecc.

4. Risultati dell'analisi

4.1. Dati settoriali

Ad oggi, sotto il codice Ateco 96.01.10 risultano operative **1.210 aziende**. Di queste, il 66% sono società di capitali (796), il 20% ditte individuali e il 14% società di persone. Le società di capitali costituiscono l'unica forma giuridica per la quale risulta previsto l'obbligo di deposito di bilancio in Camera di Commercio. I dati finanziari risultano quindi disponibili solo per le società di capitali che depositano effettivamente il bilancio (606 aziende). Il fatturato relativo al 2024 è presente per 439 aziende.

Le imprese sono localizzate prevalentemente in **Lombardia (14%)**, **Lazio (14%)** e **Campania (12%)**, e per un totale pari al 40% in sole tre regioni. Il 54% delle aziende del settore Lavanderie Industriali è concentrato nel Centro e Sud Italia. Il Nord accoglie il 35% delle attività, mentre l'11% è distribuito tra le Isole, con prevalenza della Sicilia. (Fig. 1)

Attualmente, il settore è caratterizzato dalla presenza di molte aziende a gestione familiare, affiancate da società di capitali e da gruppi che si sono consolidati negli ultimi anni.

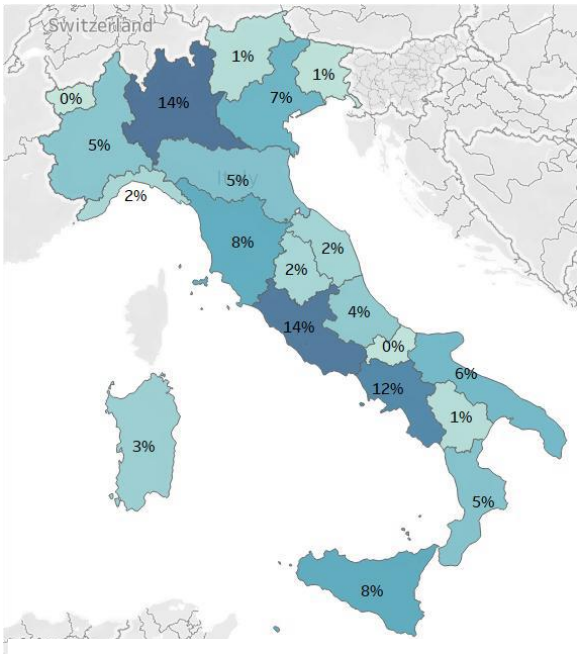


Fig. 1 – Distribuzione aziende per regione

La maggioranza delle aziende analizzate ha una struttura composta da **meno di 10 dipendenti**: il **55%** delle aziende presenta un numero di addetti **da 0 a 9**, il **24% da 10 a 24**, il **12% da 25 a 49**, il **6% da 50 a 99**, da ultimo restano due percentuali di un **1% da 100 a 149** e di un **1% da 250 a 499**.

Nel settore sono presenti le seguenti tipologie di operatori:

- pochi grandi gruppi industriali e cooperativi, caratterizzati da struttura organizzativa integrata e complessa e operanti su scala nazionale;
- poche aziende di medio-grandi dimensioni controllate da multinazionali;
- un numero elevato di piccole e medie aziende, prevalentemente specializzate in un'area di business;

- un numero preponderante di microaziende attive in ambito locale, in particolare nell'area alberghiero e ristorazione, che rappresentano la tipologia prevalente dell'offerta settoriale.

Distribuzione geografica

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	%	N° di aziende
SUD	28%	345
CENTRO	26%	314
NORD-OVEST	21%	255
NORD-EST	14%	164
ISOLE	11%	132
TOTALE	**100%**	**1.210**

Dati elaborati dal database Cerved, codice Ateco 96.01.10

4.2. La potenziale somministrazione fraudolenta di manodopera

Nell'attuale sistema economico e produttivo appare sempre più frequente il ricorso a processi di esternalizzazione in forza dei quali le imprese e i datori di lavoro affidano intere fasi del proprio ciclo di produzione a soggetti esterni.

L'ordinamento giuridico italiano, con l'obiettivo di limitare l'abuso e l'utilizzo distorto dei singoli strumenti di esternalizzazione, ha introdotto una serie di previsioni volte anche alla salvaguardia dei diritti dei prestatori di lavoro potenzialmente coinvolti dagli stessi.

Nel caso dell'appalto, va preliminarmente ricordato che l'art. 1655 cod. civ. definisce lo stesso come "*il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*". Parallelamente, con l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 viene distinto l'appalto dalla somministrazione per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Mentre l'appaltatore realizza per il committente un'opera o un servizio, da porre in essere attraverso una propria organizzazione di risorse e mezzi, assumendo a proprio carico uno specifico rischio di impresa, la somministrazione è limitata nel fornire ad un terzo forza

lavoro, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo.

Con il tempo dottrina e giurisprudenza si sono espresse individuando una serie di indici, la carenza dei quali potrebbe portare alla compromissione della genuinità dell'appalto stesso. Con specifico riferimento al settore in esame, considerata la carente autonomia organizzativa degli addetti alla produzione all'interno di una lavanderia industriale, vale la pena sottolineare che si avrebbe compromissione della genuinità dell'appalto in particolare qualora le società appaltatrici dovessero risultare carenti di risorse e mezzi necessari per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto, limitandosi esclusivamente a inviare presso le imprese utilizzatrici manodopera, senza svolgere nei confronti di quest'ultima i tipici poteri datoriali direttivi e organizzativi. Ciò si riverbera sui lavoratori, quando il trattamento riservato ad essi, in appalto, presenti differenziali economici e normativi (negativi) rispetto ai lavoratori assunti dall'impresa committente. Infatti, qualora si fosse trattato di un contratto di somministrazione, il personale avrebbe ricevuto un trattamento minimo di pari livello dei lavoratori assunti dall'impresa committente. Questo sistema genera un sistema di concorrenza sleale derivante dall'abbattimento del costo del lavoro in sistemi di appalto illecito e somministrazione fraudolenta di questo tipo. A tal proposito, sono stati individuati nell'accordo di programma sopra richiamato degli *alert* che segnalano il rischio di un potenziale utilizzo improprio dell'istituto dell'appalto. Primo fra tutti è il rapporto tra costo del lavoro e fatturato, letto congiuntamente con il rapporto tra costo dei servizi e fatturato.

Un rapporto tra costo del lavoro e fatturato significativamente più basso rispetto alla mediana del settore indica un basso utilizzo di manodopera interna.

Allo stesso modo, **un rapporto tra costo dei servizi e fatturato significativamente alto rispetto alla mediana del settore dimostra che l'azienda stia utilizzando in maniera preponderante personale esterno**, che, quindi, con molta probabilità viene impiegato anche nelle fasi interne al processo di lavorazione (es. addetti alla cernita, lavaggio della biancheria, ecc.).

Da una lettura congiunta dei due indici – **costo del lavoro/fatturato basso e costo dei servizi/fatturato alto** – si può ricavare una lista di potenziali aziende che utilizzano molta manodopera esterna. Tuttavia, di per sé l'esternalizzazione di una fase produttiva non rappresenta un illecito. Esse rappresentano un rischio per il settore qualora diventino un mero strumento di riduzione del costo del lavoro alternativo ai costi della somministrazione.

Riportiamo di seguito i valori mediani che risultano per le imprese del settore nel database Cerved.

Indice	Percentuale (rif. anno 2024)
Mediana Costo del lavoro/Fatturato	**31%**
Outlier sotto mediana (-10)	**125 su 606 aziende totali**
Mediana Costo dei servizi/Fatturato	**29,3%**
Outlier sopra mediana (+15)	**120 su 606 aziende totali**
Imprese con doppio outlier	**60 su 606 aziende totali**

Indice	Percentuale (rif. anno 2023)
Mediana Costo del lavoro/Fatturato	**30,2%**
Outlier sotto mediana (-10)	**114 su 573 aziende totali**
Mediana Costo dei servizi/Fatturato	**30,1%**
Outlier sopra mediana (+15)	**122 su 573 aziende totali**
Imprese con doppio outlier	**57 su 573 aziende totali**

4.3. Il mancato deposito di bilancio

Dal database a nostra disposizione, si evidenzia che, **a partire dall'anno 2014 190 aziende non hanno depositato alcun bilancio**, **determinando una registrazione di un aumento del 0,6% del trend rispetto all'anno precedente.** A tal proposito, si ricorda che la legge prevede, un obbligo solo per le società di capitali, che entro trenta giorni dalla sua approvazione depositino il bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2435 cod. civ.). La violazione di tale obbligo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Inoltre, l'attuale art. 2490, comma 6, del codice civile prevede che qualora per oltre tre anni consecutivi non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

4.4. Il CCNL di settore e i dati del CNEL

Assosistema Confindustria (ex AUIL) è l'associazione di categoria, maggiormente e comparativamente più rappresentativa del settore, che sottoscrive insieme a **Filctem Cgil**, **Femca Cisl** e **Uiltec Uil**, il CCNL del settore delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini.

Dai dati dell'ultimo archivio congiunto Cnel-Inps, risulta che il contratto summenzionato viene applicato da **583 aziende, per un totale di 15.648 lavoratori**. Va sottolineato che il dato riportato è parziale e indubbiamente inferiore rispetto al complesso delle aziende e lavoratori cui si applica il CCNL, per il fatto che esso viene rilevato dalle dichiarazioni Uniemens. Dichiarazioni, talvolta, compilate in modo errato o solo parzialmente da parte delle aziende.
Nella tabella qui di seguito riportiamo l'elenco dei contratti presenti nel settore, attualmente depositati presso la banca dati del CNEL, che oltre ad essere applicati praticamente da pochissime aziende e ad un numero limitatissimo di lavoratori, in alcuni casi ad esempio a soli 5 dipendenti, 27 dipendenti, 15 dipendenti, risultano anche in forte dumping rispetto a tutti gli istituti normativi ed economici del contratto maggiormente rappresentativo.

Codice CNEL	CCNL	SOGGETTI FIRMATARI	DATA DI SOTTOSCRIZIONE
D0L1	CCNL settore lavanderie industriali, centrale di sterilizzazione e servizi medici affini	Assosistema Confindustria; Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil	19 maggio 2026 (scade il 31/12/2028)
D0M7	CCNL lavanderie e tintorie (industria, artigianato)	Conflavoro Pmi; Confsal Fesica,	4° luglio 2025 (scade il 30/06/2028)
D0L6	Az. Artigiane di Lavanderie, Tintorie, affini	Confimpresa; Consil	30 aprile 2014 (scaduto il 30/04/2017)
D0L9	Aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini	Capimed, Fenapi; Usae, Usppi, Cel	8 aprile 2008 (scaduto il 31/12/2010)
D0M1	Aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini	Confimpreseitalia, Confimprese Artigianato; Acs; Cse, Cse Fulscam, Cse Fnilapmi, Cse Fnlei, Cse Dir, Cse Coop, Cse Fnilasu	22 dicembre 2011 (scaduto il 31/12/2015)
D0M6	Aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini	Confimpresa; Cnl	27 novembre 2015 (scaduto il 30/11/2018)
D0M8	CCNL per i lavoratori della piccola e media industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria, stireria, smacchiatura e sterilizzazione abiti	Italia Impresa, Unfi; Isa	28 febbraio 2019 (scaduto il 28/02/2022)
D0M2	Aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini	Unfi; Isa	28 luglio 2014 (scaduto il 31/07/2017)
D0M0	Aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini	Cepa, Confimpreseitalia;-Usae	28 gennaio 2011 (scaduto il 01/03/2014)
D0M9	CCNL per i dipendenti da imprese industriali artigiane di lavanderie, tintorie ed affini	Pmi Italia; Sia Confsal	14 giugno 2022 (scade il 31/12/2026)
V899	CCNL per i dipendenti di aziende artigiane e del settore industria: lavanderie e stirerie, lavorazione del legno per la produzione di mobili (..)	Federimprese; Federlavoratori	27 novembre 2018 (scaduto il 30/11/2021)
V851	Dipendenti di aziende artigiane e del settore industria: lavanderie e stirerie, lavorazione del legno per la produzione di mobili (...)	Federaziende; Federdipendenti	1° ottobre 2012 (scaduto il 30/09/2016)

5. L'applicazione di diversi CCNL rispetto a quello maggiormente e comparativamente più rappresentativo

Altro fenomeno che l'Osservatorio si pregia di rilevare è l'applicazione difforme del contratto collettivo, ovvero l'applicazione di CCNL riferiti a settori diversi rispetto all'attività prevalente, e in alcuni casi esclusiva dell'azienda.
Risulta infatti evidente che questa rappresenta un'altra forma di *dumping più insidiosa,* perché molti contratti derivanti da perimetri diversi sono anch'essi firmati da associazioni datoriali e sindacali rappresentative, ma contengono strutture economiche e normative totalmente diverse.
Il caso specifico lo rileviamo ad esempio nei confronti del contratto del multiservizi, spesso utilizzato in dumping all'interno del settore delle lavanderie industriali, dumping così evidente che riteniamo necessario anche su questo aspetto indirizzare l'attività dell'Ispettorato del Lavoro, dal momento che oltre a confrontarci con tabelle di costo totalmente diverse, ci troviamo a confrontarci anche con mansionari, indennità e regolamentazione del rapporto totalmente difformi, con evidenti pregiudizi nei confronti dei lavoratori.
Non da ultimo l'applicazione di un contratto collettivo difforme rappresenta anche una forma di dumping nei confronti delle misure di welfare previste nel contratto, ovvero sanitario e previdenziale.
Per quanto riguarda il settore sanitario pubblico, a seguito delle novità normative introdotte dal Correttivo al Codice Appalti, in particolare con riferimento all'articolo 11 e al nuovo Allegato I.01 sull'applicazione del CCNL delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, l'applicazione di contratti difformi rispetto al CCNL leader rappresenta un vulnus importante sia per le imprese sia per le tutele e le garanzie dei lavoratori.
Ulteriore novità normativa che merita menzione è il nuovo comma 1-bis dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, introdotto dal D. L. n. 19 del 2 marzo 2024, il quale, nello stabilire che "al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto", traspone nel settore degli appalti privati lo strumento giuridico della clausola sociale, quale vincolo legale posto a garanzia della corretta regolazione del mercato del lavoro negli appalti.
Di recente la giurisprudenza di merito, con l'importante pronuncia del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025, ha riconosciuto il compito di far osservare la norma in questione in capo al sindacato stipulante il Ccnl cd. Leader mediante il ricorso all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori in caso di inottemperanza alla clausola: prerogativa questa fondata sull'esistenza di una proiezione superindividuale della garanzia dell'adeguatezza del trattamento del lavoratore, che trascende l'interesse del singolo per involgere la sfera di tutela e protezione collettiva del sindacato, in particolare di quello comparativamente più rappresentativo, parte stipulante del contratto paradigma, ora titolare di un potere-dovere di controllo del rispetto della disposizione e di prevenzione dei fenomeni di dumping salariale e, in generale, dell'applicazione di trattamenti deteriori, a prescindere dall'iniziativa giudiziale eventualmente azionata dal lavoratore.

6. *La perimetrazione delle attività economiche riconducibili al settore delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini*

L'esigenza di individuare con precisione la categoria contrattuale di riferimento costituisce un ulteriore strumento di vigilanza e contrasto dei fenomeni di concorrenza sleale e di dumping contrattuale.

Nel recente rinnovo del contratto collettivo nazionale tale necessità ha pertanto trovato espressione nella volontà congiunta della Parti Sociali di individuare e riportare nel CCNL i codici ATECO sussumibili al settore:

- 81.22.01 – Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche;
- 96.1 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
- 96.10 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
- 96.10.1 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali;
- 96.10.11 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili;
- 96.10.12 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per ristorazione, alberghi e altri servizi di alloggio.

L'indicazione dei codici ATECO costituisce l'elemento principale volto ad individuare la categoria contrattuale entro cui poter andare a misurare gli indici di rappresentatività delle Parti sottoscriventi ai fini dell'identificazione del contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che rappresenta da oggi grazie al recente D. L. n. 62/2026 lo strumento prescelto dal Legislatore per la determinazione del cd. "salario giusto", senonché l'elemento indispensabile per la partecipazione agli appalti pubblici.

Tale novità rappresenta sia un vitale supporto all'attività dell'Osservatorio della Legalità, in quanto permetterà di ampliare e delineare esattamente l'ambito di monitoraggio delle dinamiche distorsive del mercato e dei fenomeni di dumping contrattuale, sia uno strumento ulteriore per l'identificazione delle patologiche situazioni di applicazione di contratti collettivi non corrispondenti all'attività effettivamente svolta dalle imprese, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Intesa integrativa dell'Accordo di Programma del 4 febbraio 2020.